

Codice A1418A

D.D. 29 novembre 2022, n. 2281

Edilizia Residenziale Pubblica, interventi ai sensi dell'art. 4 della legge 17/02/1992 n. 179 e s.m.i. Restituzione semestrale da parte di cooperative edilizie dei finanziamenti con scadenze 30 giugno e 31 dicembre 2022. Integrazione di euro 1.393,77 dell'accertamento 2022/208 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, relativa alla rivalutazione ISTAT della rata semestrale



ATTO DD 2281/A1418A/2022

DEL 29/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: Edilizia Residenziale Pubblica, interventi ai sensi dell'art. 4 della legge 17/02/1992 n. 179 e s.m.i. Restituzione semestrale da parte di cooperative edilizie dei finanziamenti con scadenze 30 giugno e 31 dicembre 2022. Integrazione di euro 1.393,77 dell'accertamento 2022/208 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, relativa alla rivalutazione ISTAT della rata semestrale con scadenza 31 dicembre 2022 nei confronti della Cooperativa UNICAPI.

Premesso che:

con la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all'art. 4 è stato previsto al primo comma che le Regioni "nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni" Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all'art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12 ottobre 1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. La Regione, con la citata deliberazione del 20 settembre 1994 ha altresì individuato le particolari categorie sociali, di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7 luglio 1997 avente ad oggetto: "Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia

sovvenzionata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)", ha proceduto ad approvare le modalità per l'attuazione degli interventi nonché la localizzazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare alle finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 ha approvato i criteri per la restituzione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92. Nel particolare con il citato provvedimento è stato stabilito, tra l'altro, che la restituzione dei finanziamenti da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, prevista in 35 annualità suddivise in rate semestrali, unitamente alla rivalutazione annuale, avvenga successivamente all'emissione da parte della Regione dell'attestato di chiusura conti su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

Tra gli interventi conclusi dalle cooperative edilizie che hanno in corso la procedura di restituzione del finanziamento con scadenza della rata al 30 giugno 2022 risulta esservi il programma di intervento PI n. 1213 – localizzato nel Comune di Valenza (AL), della Cooperativa UNICAPI importo del finanziamento complessivo da restituire pari ad euro 2.182.370,40.

Dato atto che:

con DD n. 974/A1418A del 01/07/2021 è stato approvato il piano di restituzione del suddetto intervento con rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre fino alla fine dell'anno 2050, da parte della cooperativa UNICAPI;

con la suddetta determinazione sono state accertate, a partire dall'anno 2022, le quote capitali semestrali di € di € 31.176,72 con scadenza 30 giugno e di € 31.176,72 con scadenza 31 dicembre;

il punto 6) della succitata dd. 974/A1418A del 01/07/2021 demandava a successivi provvedimenti gli accertamenti della rivalutazione ISTAT a partire dall'anno 2022 fino all'anno 2050.

Considerato che:

- come previsto dalla deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 *"l'importo da rimborsare per le annualità successive alla prima è determinato rivalutando l'importo versato per l'annualità precedente sulla base della variazione annuale del costo della vita per operai e impiegati accertata dall'ISTAT al 30 aprile per le annualità la cui prima rata semestrale è da versare entro il 30 giugno e al 31 ottobre per le annualità la cui prima rata semestrale è da versare entro il 31 dicembre"*;

- l'importo annuale versato nell'annualità 2021 è pari ad € 65.010,98, suddiviso in rate semestrali di € 32.505,49;

- con determina dirigenziale n. 1036 del 13 giugno 2022, inviata alla Cooperativa UNICAPI in data 15/06/2022, è stato applicato, per la rata in scadenza al 30 giugno 2022, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2021-aprile 2022 calcolato al mese di aprile 2022, pari a +5,8%, determinando la rata integrata (con tale rivalutazione) ad euro 34.390,81, senza tenere in considerazione che la DGR n. 62-8605 sopra richiamata disponeva il limite massimo della rivalutazione ISTAT nella misura del 3%;

- a riscontro di quanto fatto rilevare dalla Cooperativa UNICAPI con nota Prot. 1660 del 27 settembre 2022, gli uffici del Settore Politiche di Welfare abitativo della Direzione Sanità e Welfare hanno riconosciuto, con nota Prot. n. 36697 del 4 ottobre 2022, la necessità di procedere a rettificare l'importo della rata con scadenza 30 giugno 2022, effettuando il conguaglio con la rata in scadenza al 31 dicembre 2022.

Dato atto che l'importo di euro 34.390,81 è stato corrisposto in data 29 giugno 2022 dalla Cooperativa UNICAPI alla Regione mediante la piattaforma PiemontePAY.

Dato atto pertanto che risulta necessario procedere a:

1) rettificare, a parziale modifica di quanto disposto con la DD n. 1036 del 13 giugno 2022, l'importo della rata con scadenza al 30 giugno 2022, con l'applicazione della rivalutazione ISTAT nella misura del 3%, così come da disposizioni della DGR n. 62-8605 del 3 marzo 2003 nel modo seguente:

la rata integrata con scadenza 30.06.2022, anziché euro 34.390,81 (con rivalutazione ISTAT + 5,8%), è pari a euro 33.480,65 (con rivalutazione ISTAT + 3%), con una differenza (già versata dalla Cooperativa UNICAPI) pari a euro 910,16;

2) dare atto che la differenza pari a euro 910,16 può essere oggetto di conguaglio con la rata integrata avente scadenza al 31 dicembre 2022;

3) determinare l'importo ordinario della rata con scadenza al 31 dicembre 2022 pari a euro 33.480,65, di cui euro 31.176,72 quota capitale ed euro 2.303,93 quota rivalutazione ISTAT al 3%;

4) applicare alla quota rivalutazione ISTAT al 3% come sopra determinata il conguaglio di euro 910,16 già versati dalla Cooperativa UNICAPI con la rata di giugno 2022;

5) determinare l'importo da versare entro la scadenza del 31 dicembre 2022 in euro **32.570,49** di cui euro 31.176,72 quota capitale ed euro 1.393,77 quota rivalutazione ISTAT al 3% risultante dal conguaglio di euro 910,16;

6) integrare l'accertamento 2022/208 sul capitolo di entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, per un importo di euro 1.393,77 nei confronti della Cooperativa UNICAPI, relativamente alla rivalutazione ISTAT della rata semestrale con scadenza 31 dicembre 2022, inerente alla settima annualità del piano di restituzione dei finanziamenti concessi alle Cooperative edilizie per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92, approvato con DD. 974/A1418A del 01/07/2021.

Dato atto che l'integrazione dell'accertamento 2022/208 non è già stata assunta con precedenti atti e che il medesimo verrà abbinato alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti su PiemontePAY: PG03 "*Rientri di fondi statali erogati in materia di edilizia - art. 4 della legge n. 179/92*".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla Dgr n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso e considerato.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.;

- D.G.R. n. 46-20721 del 7.7.1997;
- D.G.R. n. 62-8605 del 3.3.2003;
- D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile".;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) di rettificare, a parziale modifica di quanto disposto con la DD n. 1036 del 13 giugno 2022, l'importo della rata con scadenza al 30 giugno 2022, con l'applicazione della rivalutazione ISTAT nella misura del 3%, così come da disposizioni della DGR n. 62-8605 del 3 marzo 2003 nel modo seguente:

la rata integrata con scadenza 30.06.2022, anziché euro 34.390,81 (con rivalutazione ISTAT + 5,8%), è pari a euro 33.480,65 (con rivalutazione ISTAT + 3%), con una differenza (già versata dalla Cooperativa UNICAPI) pari a euro 910,16;

2) di dare atto che la differenza pari a euro 910,16 può essere oggetto di conguaglio con la rata integrata avente scadenza al 31 dicembre 2022;

3) di determinare l'importo ordinario della rata con scadenza al 31 dicembre 2022 pari a euro 33.480,65, di cui euro 31.176,72 quota capitale ed euro 2.303,93 quota rivalutazione ISTAT al 3%;

4) di applicare alla quota rivalutazione ISTAT al 3% come sopra determinata il conguaglio di euro 910,16 già versati dalla Cooperativa UNICAPI con la rata di giugno 2022;

5) di determinare l'importo da versare entro la scadenza del 31 dicembre 2022 in euro **32.570,49** di cui euro 31.176,72 quota capitale ed euro 1.393,77 quota rivalutazione ISTAT al 3%, risultante dal conguaglio di euro 910,16;

6) di integrare l'accertamento 2022/208 sul capitolo di entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, per un importo di euro 1.393,77 nei confronti della Cooperativa UNICAPI, relativamente alla rivalutazione ISTAT della rata semestrale con scadenza 31 dicembre 2022, inerente alla settima annualità del piano di restituzione dei finanziamenti concessi alle Cooperative edilizie per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92, approvato con DD. 974/A1418A del 01/07/2021.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data suddetta, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)

Firmato digitalmente da Anna Palazzi